



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
TRIESTE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 272 del 29/08/2012**

**OGGETTO**

Presenza d'atto della sottoscrizione dell'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste.

**L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di agosto nella sede legale,**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Fabio SAMANI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 056/PRES dd. 23.03.2010, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:

**OGGETTO:** Presa d'atto della sottoscrizione dell'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste.

Premesso che con il D.Lgs. n. 153/2009 è stata introdotta la possibilità per le Farmacie di svolgere alcuni servizi per conto del SSN, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra i quali il CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, e che l'attuazione di quanto disposto è rinviata ad atti di indirizzo del Ministero della Salute;

rilevato che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste hanno sottoscritto, rispettivamente in data 13.06.2001 e 14.04.2003, un Accordo e relativo Atto aggiuntivo, rinnovato per ulteriori anni due e quindi sino al 12.06.2007, mediante il quale è stata avviata la realizzazione del "Progetto triennale di informatizzazione delle farmacie convenzionate operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina", che in particolare prevedeva per gli assistiti la possibilità di prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e delle tariffe libero professionali presso le farmacie pianificate sul territorio;

richiamata la Lettera di intenti sottoscritta in data 30.03.2012 da A.S.S. 1 e FEDERFARMA Friuli Venezia Giulia, che prevedeva la calendarizzazione di un piano operativo finalizzato a valutare la possibilità di mantenere il servizio di prenotazione CUP presso le farmacie, attraverso la valorizzazione economica delle attività contemplate;

preso atto che l'art. 8 della L.R. n. 206 dd. 03.07.2012, recante "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", autorizza l'A.S.S. 1, in via sperimentale, a stipulare apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione CUP e del servizio di riscossione ticket, con oneri a carico del proprio bilancio, prevedendo un tetto massimo di € 390.000,00 su base annua comprensivo di IVA;

ravvisata la necessità di mantenere l'attuale accessibilità per il cittadino agli sportelli delle farmacie, nonché ottimizzare la qualità offerta, armonizzare il servizio su tutto il territorio della provincia di Trieste e quindi individuare orari di erogazione delle attività di prenotazione e di riscossione dei ticket prestabiliti e uguali per tutte le farmacie;

preso atto dei risultati a cui è addivenuto lo Studio Federfarma (nota prot. n. 127/12 dd. 20.06.2012) sulla valutazione dell'erogazione del servizio di prenotazione CUP presso le farmacie, commissionato alla Fondazione CREF ed avente ad oggetto la verifica dei costi effettivi connessi all'esecuzione del servizio CUP, che individua, a rigore scientifico, un prezzo base di trattativa per la stipula di un accordo con le Aziende sanitarie del SSR;

rilevato che, anche sulla scorta del suddetto studio, le parti hanno condiviso che l'A.S.S. 1 provveda a riconoscere alle Farmacie che aderiranno all'accordo una tariffa pari a €2,20 (due euro e venti centesimi), comprensivo di IVA, per ogni prenotazione effettuata, con un tetto massimo su base annua che non potrà in ogni caso superare l'importo onnicomprensivo di € 390.000,00, fatti salvi possibili interventi regionali di finanziamento dell'eventuale supero;

evidenziato che gli accordi in argomento si attuano nei confronti delle singole Farmacie unicamente previa sottoscrizione da parte del titolare della Farmacia stessa di un "accordo contrattuale" di adesione, secondo lo schema allegato all'Accordo;

constatato che aderendo al suddetto Accordo le Farmacie si impegnano ad assicurare l'accesso al pubblico, per le attività previste dallo stesso, per almeno 4 ore/die, in tutti i giorni di apertura (da lunedì a venerdì), in orari concordati con l'Azienda, garantendo in ogni caso la copertura della fascia oraria 9.00/11.00;

ritenuto di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 14.08.2012 dell'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che il suddetto Accordo entrerà in vigore il giorno 01.09.2012 ed avrà una durata di n. 18 (diciotto) mesi;

rilevato che il provvedimento è presentato dalla Direzione Amministrativa, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

inteso il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## **Il Direttore Generale**

### **Delibera**

per quanto esposto in narrativa:

- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 14.08.2012, dell'Accordo per l'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) tra l'A.S.S. n. 1 "Triestina" e Federfarma Trieste che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il suddetto Accordo entrerà in vigore il giorno 01.09.2012 ed avrà una

durata di n. 18 (diciotto) mesi.

L'onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a massimo complessivi euro 390.000,00 (IVA compresa) su base annua, va imputato al conto n. 315.993 "Altri servizi non sanitari da privati" del bilancio dell'azienda:

- per massimo € 130.000,00 (IVA inclusa) nell'esercizio 2012;
- per massimo € 390.000,00 (IVA inclusa) nell'esercizio 2013;
- per massimo € 65.000,00 (IVA inclusa) nell'esercizio 2014.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale.

\*\*\*\*\*

### **Il Direttore Sanitario**

dott.ssa Adele Maggiore

(Firmato elettronicamente)

### **Il Direttore Amministrativo**

dott.ssa Cinzia Contento

(Firmato elettronicamente)

### **Il Direttore Generale**

dott. Fabio Samani

(Firmato elettronicamente)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 03/09/2012 12:36:27

IMPRONTA: 3169967E4BA1E96876B278BA8E02F6E6E5447CE20A728059EA92DA38C85EA509  
E5447CE20A728059EA92DA38C85EA509CC90FA1A1BA7C156030CC317C453FE17  
CC90FA1A1BA7C156030CC317C453FE173D46238D0DA277E9D3EC004EC08CB3DE  
3D46238D0DA277E9D3EC004EC08CB3DE5CCCF81E7AB881CA16A64367727FDD38

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 04/09/2012 10:04:35


IMPRONTA: 7F4BFCC14D2355FCE0CDEBC9408AF9E03315324D8D852429B4479C2A23B25D2E  
3315324D8D852429B4479C2A23B25D2ED3A2B0E4EFBD854EC37EAF3C2062674F  
D3A2B0E4EFBD854EC37EAF3C2062674F189498B080C15B7C7FC8AF2FC2A2A86D  
189498B080C15B7C7FC8AF2FC2A2A86D1A079DBAC50F80857CEE7C838DA610FB

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 04/09/2012 12:11:42

IMPRONTA: 3F894F742E333BA4F47C38DC722238558D9E83A1E75AB975CAFB39641FE1BD61  
8D9E83A1E75AB975CAFB39641FE1BD613483BC7F8C227A5E91EC53DF9EC8B580  
3483BC7F8C227A5E91EC53DF9EC8B580B4BDA2CBFFC6995AD0214CD2D757FB29  
B4BDA2CBFFC6995AD0214CD2D757FB29F7D21F46058F113E052F6E89626BDC39



## ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)

TRA

ASS N. 1 "Triestina"

FEDERFARMA TRIESTE

### PREMESSO che

con il D.lgs. 153/2009 è stata introdotta la possibilità per le Farmacie di svolgere alcuni servizi per conto del SSN, tra i quali il CUP per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, e che l'attuazione di quanto disposto è rinviata ad atti di indirizzo del Ministero della Salute;

il D.lgs 153/2009 impone che l'attivazione dei servizi da parte delle farmacie convenzionate non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'effettuazione del servizio CUP per la prenotazione di prestazioni specialistiche da parte delle farmacie è prevista dall'articolo 2 della convenzione farmaceutica vigente approvata con DPR 371/98.

### VISTO che

l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 "Triestina" (di seguito indicata come ASS 1) e Federfarma Trieste hanno sottoscritto, rispettivamente in data 13.06.2001 e 14.04.2003, un Accordo e relativo Atto aggiuntivo, mediante il quale è stata avviata la realizzazione del "Progetto triennale di informatizzazione delle farmacie convenzionate operanti nell'ambito territoriale dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 1 Triestina", che in particolare prevedeva per gli assistiti la possibilità di prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e delle tariffe libero professionali presso le farmacie pianificate sul territorio;

detto accordo è stato rinnovato al fine del proseguimento delle attività di cui al progetto, per ulteriori anni due, e quindi sino al 12.06.2007;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'articolo 8 della LR n. 206 dd. 03.07.2012, recante "Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 21/2007", che autorizza l'ASS1 in via sperimentale a stipulare apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione CUP e del servizio di riscossione ticket, con oneri a carico del proprio bilancio, prevedendo un tetto di €390.000 su base annua comprensivo di IVA.

**RAVVISATA** la necessità di:

mantenere l'attuale accessibilità per il cittadino nonché ottimizzare la qualità offerta, armonizzare il servizio su tutto il territorio della provincia di Trieste e quindi individuare orari di erogazione delle attività di prenotazione e di riscossione dei ticket prestabiliti e uguali per tutte le farmacie aderenti al presente accordo grazie alla presenza capillare su tutto il territorio;

**RITENUTO** che:

gli accordi si attuano nei confronti delle singole Farmacie previa adesione da parte del titolare della Farmacia stessa;

### **SI CONCORDA**

1. Le Farmacie pianificate sul territorio della provincia di Trieste si impegnano a svolgere:
  - a) attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate, sia in regime istituzionale che di libera professione intramoenia, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
  - b) attività di incasso del pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e delle tariffe da attività libero-professionale,
  - c) attività di disdetta o cambio prenotazione,
  - d) stampa delle prenotazioni comprese quelle effettuate attraverso il Call center.
2. Il rapporto tra l'ASS 1 e le singole Farmacie si instaura solo a seguito di sottoscrizione reciproca di un "accordo contrattuale" in adesione al presente Accordo, come da modello allegato.
3. L'ASS 1 si impegna a mantenere in uso alle Farmacie la dotazione delle attrezzature necessarie alla loro connessione alla rete della sanità triestina fino al passaggio in GWEB. Tale dotazione, che resta di esclusiva proprietà dell'Azienda, costituisce un'estensione del sistema informativo aziendale al quale, per effetto dell'adesione al progetto, viene consentito l'accesso del personale di farmacia, adeguatamente preparato.

L'ASS 1 si impegna altresì a dotare della medesima strumentazione e del supporto formativo e affiancamento necessario le Farmacie che aderiranno in futuro alle attività di cui all'art. 1. Saranno previsti momenti didattici, per i nuovi operatori assunti dalle Farmacie ovvero in occasione di modifiche tecniche apportate ai sistemi, a cadenza almeno annuale.

4. Le Farmacie si impegnano ad assicurare l'accesso al pubblico, per le attività di cui all'art. 1, per almeno 4 ore/die, in tutti i giorni di apertura (da lunedì a venerdì), in orari concordati con l'Azienda nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2, da affiggere nei locali della Farmacia nonché pubblicizzati sul sito dell'ASS 1, garantendo in ogni caso la copertura della seguente fascia oraria:

- 9.00/11.00

5. L'ASS 1 si impegna a:

- a) organizzare l'attività di formazione del personale addetto alla postazione CUP,
- b) prestare la necessaria consulenza, anche presso la sede della Farmacia stessa,

- c) fornire il materiale d'uso indispensabile al funzionamento della postazione del CUP (carta, toner, stampante),
- d) fornire una reportistica mensile delle prestazioni rese dalle singole Farmacie.
6. L'ASS 1 provvederà a riconoscere alle Farmacie che aderiranno all'accordo una tariffa pari a €2,20 (due euro e venti centesimi) comprensivo di IVA per ogni prenotazione effettuata con un tetto massimo su base annua che non potrà in ogni caso superare l'importo onnicomprensivo di €390.000, fatti salvi possibili interventi regionali di finanziamento dell'eventuale supero che dovesse evidenziarsi a seguito dei monitoraggi trimestrali sull'andamento delle prenotazioni e la qualità delle stesse condotti, secondo le modalità di cui ai successivi punti 10 e 11, da una commissione paritetica istituita ad hoc. Nell'attività di prenotazione è ricompreso anche il cambio prenotazione.
7. In caso di supero del suddetto tetto di €390.000 annuo, in considerazione del carattere sperimentale del presente Accordo, tutte le Farmacie già aderenti (o Federfarma) si impegnano, a proseguire nell'erogazione del servizio per l'intera durata della sperimentazione garantendo l'operatività minima per 3 ore/die comprendenti la fascia oraria 9.00 – 11.00.
8. Le somme introitate dalla Farmacie in conseguenza dell'attività svolta quale postazione CUP verranno trattenute dalla Farmacie stesse e costituiranno un'anticipazione sui versamenti dovuti dall'Azienda per la per la spedizione delle ricette in regime di SSR.
9. Le Farmacie provvederanno ad emettere mensilmente regolare fattura e ad indicare in dcr (distinta contabile riepilogativa), in accredito, il compenso così fatturato derivante dall'attività svolta quale postazione CUP.
10. L'andamento dell'attività sarà verificato con cadenza mensile utilizzando i seguenti Indicatori di Qualità:
- % cambi prenotazioni sul totale delle prenotazioni effettuate non superiore al 20% del totale delle prenotazioni eseguite
  - % cambi prenotazioni sul totale delle prenotazioni effettuate dalla stessa Farmacia non superiore al 10% del totale delle prenotazioni eseguite
  - % di prenotazioni non andate a buon fine a causa dell'errata prenotazione per cause dipendenti dalla Farmacia non superiore al 5% del totale delle prenotazioni eseguite dalla farmacia.
11. Gli esiti delle verifiche di cui al precedente punto 10, unitamente al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, saranno trasmessi con cadenza trimestrale alla DCSISPS per le conseguenti valutazioni di competenza.
12. Le attività oggetto del presente Accordo verranno svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs n. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza che saranno successivamente concordate tra le parti.
13. Il presente atto ha vigore per 18 mesi dalla data del 1° settembre 2012 e potrà essere prorogato solo a seguito di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Regione FVG o qualora dovessero intervenire specifiche disposizioni nazionali o regionali.
14. L'eventuale risoluzione anticipata del presente Accordo potrà avere luogo unicamente in presenza di gravi e motivati impedimenti di una delle due parti, per ripetuto mancato rispetto


da parte delle Farmacie dei parametri di qualità fissati al punto 10 ovvero a seguito dell'adozione degli accordi nazionali e regionali previsti dal citato D.lgs n. 153/2009 e comunicati con lettera raccomandata r.r.

15. L'ASS 1 si riserva la facoltà di interrompere il rapporto con la singola Farmacia unicamente in presenza di grave inadempienza contrattuale da parte della stessa, segnalata con lettera raccomandata r.r. e non rimossa entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione, nonché in caso di risoluzione anticipata del presente Accordo da parte di uno dei contraenti.
16. Foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è quello di Trieste.
17. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
18. Le spese connesse e conseguenti al presente atto, ivi compresa la sua registrazione in caso d'uso, saranno divise tra le parti.


Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, 14 AGOSTO 2012

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari  
n° 1 "Triestina"  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Fabio SAMANI**




**Per FEDERFARMA  
della provincia di Trieste  
IL PRESIDENTE  
dott. Alessandro FUMANERI**



ALLEGATO n. 1

all'ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) TRA L'ASS N. 1 "Triestina" e FEDERFARMA TRIESTE.



## Accordo contrattuale di adesione

all'ACCORDO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)

TRA ASS N. 1 "Triestina" e FEDERFARMA TRIESTE - punto n. 2

Il sottoscritto NOME COGNOME, titolare della FARMACIA \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, dichiara con la presente di aderire all'Accordo avente ad oggetto le attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) presso le Farmacie pianificate della provincia di Trieste, sottoscritto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" e FEDERFARMA Trieste in data 14 agosto 2012.

A tal fine, si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni elencate al punto n. 1 del citato Accordo, assicurando un accesso al pubblico per minimo n. 4 ore/die, in tutti i giorni feriali di apertura della Farmacia, ed in particolare:

- dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (fascia obbligatoria di n. 2 ore)

e

- dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (ulteriori n. 2 ore).

Informa, inoltre, che intende erogare il servizio anche nei seguenti ulteriori orari:

- dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,

impegnandosi a comunicare all'Azienda, almeno 3 giorni prima della concreta attuazione e fatti salvi casi eccezionali o di forza maggiore, eventuali modifiche di orario, oltre ad affiggere la relativa informativa presso i locali della Farmacia stessa, nonché a consentirne la pubblicazione sul Sito Internet dell'A.S.S. n. 1.

Trieste,

Per l'Azienda per i Servizi Sanitari  
n° 1 "Triestina"  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Fabio SAMANI

Per LA FARMACIA  
IL TITOLARE  
dott.